

**MODIFICHE ALLO STATUTO FEDERALE
APPROVATE DAL
XIX CONGRESSO NAZIONALE DELLA FABI**

Art.1 – 3° comma

(testo attuale)

Possono essere iscritti alla F.A.B.I. tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati, di Aziende o Enti Privati e Pubblici, che svolgono attività rientranti nell'area contrattuale definita dalla disciplina convenzionale, per aziende del settore del credito e per gli addetti alla riscossione dei tributi.

(nuovo testo)

Possono essere iscritti alla F.A.B.I. **le lavoratrici e i lavoratori** dipendenti, parasubordinati e **autonomi, in servizio presso** Aziende o Enti Privati e Pubblici, che svolgono attività rientranti **nel settore del credito, ovvero strumentali e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione tributi, che abbiano versato i contributi nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.**

Art.1 – 4° comma

(testo attuale)

L'iscrizione è ad ogni effetto alla Federazione Autonoma Bancari Italiani e viene effettuata per il tramite del S.A.B., quale struttura territorialmente competente con riferimento al luogo di lavoro, oppure per i pensionati o i soggetti in attesa di pensione e/o esodati, alla residenza dell'associato.

(nuovo testo)

L'iscrizione è ad ogni effetto alla Federazione Autonoma Bancari Italiani e viene effettuata per il tramite del S.A.B., quale struttura territorialmente competente con riferimento al luogo di lavoro, oppure per i pensionati, **i superstiti e** i soggetti in attesa di pensione e/o esodati, alla residenza dell'associato **o all'ultima sede di servizio e/o di incarico sindacale.**

Art.1 – 6° comma

(testo attuale)

I pensionati, i soggetti in attesa di pensione e/o esodati e i loro familiari superstiti possono, in alternativa, iscriversi ad altro SAB previa accettazione, da parte dello stesso, della domanda di iscrizione.

(nuovo testo)

Si propone di cassare l'intero comma

Art.4 – 3° comma

(testo attuale)

Le cariche e gli incarichi temporanei, di cui sopra, non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese e/o indennizzi, secondo le previsioni contenute negli artt. 19, lettera g) e 25 lettera u)

(nuovo testo)

Le cariche e gli incarichi temporanei, di cui sopra, non danno diritto a compensi, **salvo il rimborso delle spese e/o indennizzi**, secondo le previsioni contenute nell'art.25 **lettera t) e lettera u)**

Art.9 – comma 5

(testo attuale)

Gli Organismi della Federazione sono:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Nazionale;
3. il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.);
4. la Segreteria Nazionale;
5. il Collegio dei Sindaci;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il Collegio di Appello dei Probiviri.

(nuovo testo)

Invariato il resto, **si propone di cassare il comma 5**

Art.13 – lettera a)

(testo attuale)

Il Congresso provvede:

- a) ad eleggere i membri del C.D.C., del Collegio dei Sindaci e dei due Collegi dei Probiviri, seguendo i criteri di cui all'art. 23 e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni;

(nuovo testo)

Il Congresso provvede:

- a) ad eleggere **i membri del C.D.C. e dei due Collegi dei Probiviri**, seguendo i criteri di cui all'art. 23 e secondo la graduatoria ottenuta nelle votazioni;

Art.18 – lettera e)

(testo attuale)

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- e) i componenti del Collegio Sindacale della Federazione con il solo diritto di parola e non di voto.

(nuovo testo)

Invariato il resto, **si propone di cassare la lettera e)**

Art.19 – lettera g)

(testo attuale)

Il Consiglio Nazionale:

g) su proposta del C.D.C. delibera i criteri generali di rimborso e/o indennizzo relativi alle attività connesse alle cariche federali, regionali, dei S.A.B. e di tutti gli organismi finanziati dalla Federazione.

(nuovo testo)

Invariato il resto, **si propone di cassare il comma g)**

Art.23 – lettera a)

(testo attuale)

Il C.D.C. è composto da:

- a) 53 membri, eletti nominativamente dal Congresso Nazionale secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni;

(nuovo testo)

Il C.D.C. è composto da:

- a) **57** membri, eletti nominativamente dal Congresso Nazionale secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni;

Art.25 – lettera f)

(testo attuale)

Il C.D.C.:

f) delibera su tutti i problemi amministrativi della Federazione ed ha la facoltà di delegare parte di queste funzioni alla Segreteria Nazionale;

(nuovo testo)

Il C.D.C.:

f) delibera su tutti i problemi amministrativi della Federazione **anche avvalendosi di consulenze esterne**, ed ha la facoltà di delegare parte di queste funzioni alla Segreteria Nazionale;

Articolo 25 – lettera t)

(testo attuale)

t) definisce i criteri di carattere generale di rimborso e/o indennizzo relativi alle attività connesse alle cariche regionali, dei S.A.B. e di tutti gli organismi finanziati dalla Federazione. *Gli stessi saranno deliberati dal Consiglio Nazionale;*

(nuovo testo)

t) definisce i criteri di carattere generale di rimborso e/o indennizzo relativi alle attività connesse alle cariche regionali, dei S.A.B. e di tutti gli organismi finanziati dalla Federazione.

Articolo 25 – nuovo comma

(nuovo testo)

...) trasmette al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art.56 dello Statuto Federale, gli atti istruttori per i giudizi relativi a componenti di organismi eletti dal Congresso Nazionale e/o componenti di strutture funzionalmente dipendenti dalla Federazione che abbiano commesso atti di indisciplina sindacale e/o organizzativa.

Capitolo "IL COLLEGIO SINDACALE"

Articoli dal 31 al 35 compresi

(nuovo testo)

Si propone di cassare l'intero capitolo

Per correlazione, il capo "Dei Sindacati Autonomi Bancari" è modificato secondo le decisioni congressuali assunte al capo "Dell'organizzazione sindacale della FABI".

In particolare:

Articolo 42 – 2° comma

(per combinato disposto modifiche artt. 4, 19 e 25)

(testo attuale)

Il C.D.P. definisce le modalità di rimborso e/o indennizzo per attività connessa alle cariche del S.A.B. sulla base dei criteri generali stabiliti agli artt. 19 lettera *g*) e 25 lettera *u*).

(nuovo testo)

Il C.D.P. definisce le modalità di rimborso e/o indennizzo per l'attività connessa alle cariche del S.A.B..

Art. 45 – 1° comma, lettera d) e Art.50

(per combinato disposto modifiche artt. 9, 13 e dal 31 al 35 compresi)

(testo attuale)

- **Art. 45 – 1° comma**

Gli organismi del Sindacato sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Segreteria;
- d) il Collegio sindacale.

(nuovo testo)

Invariato il resto **si propone di cassare la lettera d)**

Art. 50

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti con le stesse modalità previste per la elezione dei membri del C.D.P. di cui all'art. 46. Esso risponde della propria attività di fronte all'assemblea degli iscritti.

Il Collegio Sindacale adempie ai compiti previsti dalle leggi; in generale vigila sull'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi dirigenti del S.A.B. in materia amministrativa ed agli adempimenti contributivi nei confronti della Federazione. La carica di Sindaco effettivo e supplente è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Essa è gratuita, salvo il rimborso, a carico del S.A.B., delle spese sostenute e/o degli indennizzi.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma non di voto.

(nuovo testo)

Si propone di cassare l'intero art.50

Copia dei Regolamenti dei SAB opportunamente modificati secondo le nuove previsioni statutarie, andranno sottoposte all'approvazione del CDC e avranno validità successivamente a questa, secondo il disposto dell'art.40 dell'attuale Statuto Federale.

Norma provvisoria:

A seguito delle modifiche statutarie approvate dal XIX Congresso Nazionale della FABI è facoltà dei Sindacati Autonomi Bancari di prevedere, con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, la cooptazione all'interno del CDP degli attuali componenti del Collegio Sindacale provinciale, con procedura in deroga alle norme sulle cooptazioni di cui ai Regolamenti dei SAB.